

**Penale Sent. Sez. 5 Num. 23690 Anno 2021**

**Presidente: PEZZULLO ROSA**

**Relatore: RICCARDI GIUSEPPE**

**Data Udiienza: 07/05/2021**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

POCOROBBA Mauro, nato a Piazza Armerina il 25/07/1967

avverso la sentenza del 26/06/2019 della Corte di Appello di Brescia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;

lette le richieste scritte, ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza emessa il 26/06/2019 la Corte di Appello di Brescia ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Brescia il 19/05/2017 nei confronti di Pocarobba Mauro per il reato di cui all'art. 489 cod. pen., per avere fatto uso di un atto falso, mostrando alla polizia un attestato di revisione, relativo ad un veicolo, falso.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Pocarobba Mauro, Avv. Maurizio Milan, che ha dedotto due motivi.

CR

2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione, sostenendo che, benché la proprietà dell'autovettura fosse dell'imputato, egli era stato fin dal luglio 2014 prima arrestato e poi sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, sicché la disponibilità del veicolo si trovava in capo alla ex moglie; al momento dell'accertamento, dunque, l'imputato si trovava nel primo momento utile per prendere concreta visione del documento, e il certificato falso fu realizzato in Bulgaria dalla compagna durante il periodo in cui si trovava in tale paese.

2.2. Con un secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che l'uso di atto falso non riguardi un atto pubblico, ai sensi dell'art. 476 cod. pen., bensì un certificato amministrativo, ai sensi dell'art. 477 cod. pen.: infatti, il tagliando di revisione rappresenta l'esito di un accertamento effettuato dal pubblico ufficiale redigente che attesta l'esito positivo di un'attività il cui svolgimento è documentato nella pratica di revisione; l'attestazione di avvenuta revisione del veicolo si differenzia dalla carta di circolazione su cui è apposta, che ha invece natura costitutiva.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è nel suo complesso infondato.

2. Il primo motivo è inammissibile, perché propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una *motivazione* mancante, contraddittoria o manifestamente illogica – unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una *decisione erronea*, in quanto fondata su una *valutazione* asseritamente

sbagliata in merito alla partecipazione alla contraffazione ed alla consapevolezza dello stesso.

Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra *motivazione* e *decisione*, non già il rapporto tra *prova* e *decisione*; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della *motivazione* posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della *valutazione probatoria* sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.

Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della *motivazione*, non già della *decisione*, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà.

Va peraltro osservato che la deduzione del ricorrente in merito alla condotta di contraffazione, che sarebbe stata posta in essere dalla ex moglie che aveva la disponibilità del veicolo, è del tutto irrilevante, in quanto l'imputato è stato condannato per il reato di uso di atto falso, che, all'art. 489 c.p., esclude proprio che l'autore sia concorso nella contraffazione.

Del tutto immune da censure, invece, è la motivazione della sentenza che ha desunto la consapevolezza della contraffazione del contrassegno di revisione da una serie di circostanze di fatto - la vettura era intestata alla società intestata al Pocaroba; gli stati detentivi erano collegati ad una situazione momentanea, non idonea a rescindere il dominio sul veicolo; l'imputato non è stato in grado, in occasione del controllo, di fornire documentazione inerente le modalità della revisione e di fornire dettagli precisi, sul pagamento o sul viaggio in Bulgaria ove la revisione risultava effettuata - ritenute indici del dolo, con apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità.

3. Il secondo motivo, che non è stato dedotto con l'atto di appello, è infondato.

Al riguardo, invero, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che integra un'ipotesi di concorso in falsità ideologica in atto pubblico la condotta del proprietario di un autoveicolo che istighi il proprietario, amministratore o collaboratore di un'officina autorizzata alla revisione - investito, come tale, della qualità di pubblico ufficiale - ad attestare falsamente sul libretto di circolazione l'avvenuta revisione, dando atto che sono state compiute tutte le operazioni

all'uopo necessarie, con esito positivo quanto alle prove di regolarità delle parti esaminate (Sez. 5, n. 17348 del 20/01/2020 De Stefano, Rv. 279171-02); ancora, commette falso ideologico in atto pubblico colui che, in qualità di responsabile tecnico dell'attività di revisione di un'autovettura, attesti falsamente sul libretto di circolazione l'avvenuta revisione dell'auto, trattandosi di attività della P.A. disciplinata da norme di diritto pubblico (art. 80, commi primo - sedicesimo, C.S.) e dovendo a tali soggetti, in virtù dei poteri certificativi loro conferiti dalla legge, essere riconosciuta la qualifica di pubblici ufficiali (Sez. 5, n. 6343 del 18/10/2013, dep. 2014, Castellani, Rv. 258949; Sez. 6, n. 7033 del 07/01/2010, Redondi, Rv. 246079; Sez. 5, n. 14256 del 07/03/2008, Buonvicino, Rv. 239437).

Dall'altro, si è precisato che, in tema di falso documentale, l'etichetta di revisione applicata alla carta di circolazione di motocicli ed autoveicoli non ha natura giuridica di atto pubblico, bensì di certificato amministrativo, in quanto destinato ad attestare l'esito positivo dell'attività documentata dalla pratica di revisione, di cui si limita a riprodurre gli effetti (Sez. 5, n. 49221 del 04/10/2017 Borrega, Rv. 271414), sicché integra il delitto di falsità materiale in certificato amministrativo commesso da privato, di cui al combinato disposto degli artt. 477 e 482 cod. pen., la condotta costituita dalla formazione di una falsa attestazione dell'avvenuta revisione di un autoveicolo con esito positivo, anche quando la mendace indicazione è apposta sulla carta di circolazione (Sez. 5, n. 46499 del 01/07/2014 Bellone, Rv. 261019; Sez. 5, n. 7900 del 14/01/2019, Porubin, Rv. 275346).

Ciò posto, premesso che la questione sulla qualificazione giuridica del fatto rientra tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609 cod. proc. pen. e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità purché l'impugnazione non sia inammissibile e per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651), nel caso in esame la questione non appare proponibile per la prima volta nel giudizio di legittimità, occorrendo, ai fini della soluzione, accertamenti di fatto in merito alla concreta condotta di contraffazione dell'attestato di revisione che non risultano nella disponibilità cognitiva e valutativa di questa Corte, non emergendo se, nella fattispecie concreta, vi sia stato un concorso del privato nella contraffazione del pubblico ufficiale - ipotesi che fonderebbe la qualifica di atto pubblico - o una condotta autonoma di contraffazione del privato dell'attestazione di avvenuta revisione - ipotesi che fonderebbe la qualifica di certificato amministrativo -.

CF

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 07/05/2021